



UFFICIO STUDI  
DELLA  
REAL CASA DI SAVOIA

A. SQUARTI PERLA

## *Sulla Sovrana Prerogativa come patrimonio familiare dinastico*

**Titolarità delle Sovrane Prerogative e del patrimonio araldico della Famiglia  
ex regnante spettanti, jure sanguinis, al re spodestato, purché non debellato.**

Negli anni '50 due sentenze della Magistratura di merito e della Corte Suprema di Cassazione<sup>1</sup> - relative alla Real Casa Normanna di Altavilla Sicilia Napoli - presero in esame, in via principale, il concetto di Ordini Equestri "non nazionali",<sup>2</sup> la disciplina delle onorificenze e del loro conferimento.<sup>3</sup> Per giungere alla formulazione della sentenza e per ovvia completezza dottrina, la Magistratura si è trovata nella necessità di risalire agli antichi ordinamenti e muovere così dal Medioevo quando, nel pieno vigore del sistema feudale e nel successivo suo frazionamento in monarchie autonome, il fenomeno giuridico, collegato prevalentemente a norme non del tutto e uniformemente statuali, veniva, ad assumere una particolare fisionomia.<sup>4</sup> Con lodevole diligenza, la Magistratura investita del caso ha ricostruito in maniera storicamente puntuale l'ingenerarsi della Sovranità come elemento essenziale dello Stato quale persona giuridica; della Sovranità del Principe e delle prerogative dinastiche; dello status particolare di cui gode un Sovrano, anche se detronizzato, ma giuridicamente riconosciuto e tutelato dal diritto internazionale in cui necessariamente la figura si colloca; della pretesa al Trono e dei diritti del Principe Ereditario<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ma se ne potrebbero citare a iosa considerato che proprio in quegli anni a partire dalla Imperial Casa dei (presunti) Principi Amorosio d'Aragona, che ottenne analoghi risultati in ogni Tribunale e Pretura d'Italia, con ben 24 sentenze favorevoli; proseguendo con Antonio de Curtis, in arte Totò, che si vide riconosciuto dal Tribunale di Napoli, *jure sanguinis*, il titolo e trattamento di Altezza Imperiale come Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio (sentenze del 18.7.1945 e del 7.8.1946, IV sezione) e così via cantando...

<sup>2</sup> Richiamati dall'articolo 7 p.p., Legge 3 marzo 1951 n. 178 sulla istituzione dell'Ordine "*Al merito della Repubblica Italiana*".

<sup>3</sup> Tribunale di Bari, seconda sezione Tribunale civile, causa civile iscritta sul R.G. n. 2452 del 1958. Suprema Corte di Cassazione, sentenza 2008, R.G. 3909 del 1959.

<sup>4</sup> Una sintetica ricostruzione storica della successione feudale trovasi anche nella sentenza della Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio, 13.1.1931, Malagola Ubaldini - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Foro It., 1931, 1, 1309.

<sup>5</sup> Nella motivazione infatti si legge: "*Orbene, non può revocarsi in dubbio che il convenuto, Capo della Casa Normanna di Altavilla, mai debellata, può usare stemmi, titoli e qualifiche che gli si appartengono per diritto ereditario, può conferire titoli nobiliari, stemmi gentilizi, con o senza predicato...*". Ovvero "*Da tale copiosa documentazione si evince in maniera inequivocabile il diritto dell'Altavilla a qualificarsi Capo della Real Casa Normanna d'Altavilla Sicilia Napoli, con diritto per sé e suoi successori all'infinito, maschi e femmine, a tutte le qualifiche, prerogative attribuiti e trattamenti del rango...*". Ovviamente si pongono fondate riserve circa la certezza della ricostruzione genealogica operata e si confutano le conclusioni inerenti la trasmissibilità della potenzialità di conferimento di titoli nobiliari legata alla qualità di "fons honorum" che, se certamente insita nella persona del Sovrano (già regnante con piena giurisdizione su territorio pur limitato e purché non debellato), non può, per ovvii motivi, persistere nella discendenza. E' da contestare inoltre, come peraltro avvenuto con sentenza del Tribunale di Roma, IX sezione penale, del 24.2.1962, l'attribuzione ad d'Altavilla, cittadino italiano, la qualità riconosciutagli di soggetto di diritto internazionale (da cui deriverebbe la piena legittimità nella facoltà di conferire onorificenze in qualità di Gran Maestro dell'Ordine di San Giorgio d'Antiochia, Ordine non nazionale, come manifestazione di questa particolare soggettività), per l'illogicità manifesta dell'estensione e duplicazione di "status".

In tal senso confronta l'approfonditissimo ed acuto studio: "La rilevanza delle distinzioni nobiliari e cavalleresche straniere" del Pro-

Singolare e meritevole l'impegno profuso dalla Magistratura anche per la disamina di nozioni inquadabili di fatto nella storia, ma sconosciute all'attuale ordinamento repubblicano, che ingenerosamente prevede che i titoli nobiliari (qualifiche e prerogative annesse), non soppressi, ma privati del loro valore giuridico e non quindi più soggetti di diritto pubblico, rimangono in vita solo quale reminiscenza storica e con quel valore sociale loro derivato dal perdurante costume.<sup>6</sup>

Da rilevare che il pronunciamento ha potuto aver luogo solo collegando il particolare status del Sovrano, le sue prerogative e pretese, non tanto all'ordinamento repubblicano, che risulta indifferente all'uso del titolo nobiliare,<sup>7</sup> quanto al diritto internazionale, in cui la figura del Sovrano, anche se spodestato, e purché non debellato, necessariamente si colloca.

Ovviamente tale posizione giuridica è, a nostro avviso, senz'altro da negare a quelle Famiglie le cui pretese dinastiche, al di là delle opinabili ricostruzioni genealogiche, si riallacciano a situazioni storiche ormai definitivamente superate e le quali, anche dal punto di vista del protocollo, sono trattate in tutti i paesi alla stregua di tutti gli altri privati cittadini.<sup>8</sup>

*Sinteticamente si riportano estrapolando dalle sentenze in oggetto, relativamente a quanto d'interesse del presente studio:*

a) *"...sul presupposto della piena legalità del conferimento di Ordini Cavallereschi, che traeva titolo e fondamento dal fatto che la Casa di Altavilla, mai debellata, aveva conservati lo jus maiestatis e lo jus honorum..."*

b) *"...perché alla luce di documenti storici non controversi è risaputo che la Casa di Altavilla non venne mai debellata, ma al contrario affermò militarmente e politicamente la propria opposizione al subentrante dominio Svevo anzi, dal totale annientamento della Dinastia dovuto alle persecuzioni sveve, riuscì a sfuggire un ramo indiretto, che riparò nei suoi domini nel Cilento e di là tenne vive le rivendicazioni storiche e le riserve giuridiche sulla legalità delle successive Dinastie al potere nell'Italia meridionale ed in Sicilia".*

c) *"Quando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, subisce la perdita dello esercizio dello Jus gladii e dello jus imperii, continuando però ad esercitare lo jus maiestatis e jus honorum, in virtù della fons honorum connaturata alla sua persona, come unici atti di giuridico esercizio di Sovranità e senza alcun pregiudizio per lo Stato che lo ospita e del quale eventualmente abbia acquistato la cittadinanza".*

d) *"...con l'occasione la Magistratura romana ha ricalcato i concetti già conclamati dal Pretore di Roma con sentenza del 10.9.1948; dal Pretore di Sant'Agata in Puglia con sentenza 25.6.1955 nonché dal Tribunale Civile di Napoli con doppio giudicato del 30.11.1949 e del 26.7.1956 sulla legittimità genealogica del Principe d'Altavilla Sicilia-Napoli, erede, pretendente, nonché curatore del Trono Normanno delle Due Sicilie, al quale compete anagraficamente il trattamento di Altezza Reale trattandosi di "Princeps Natus" come risulta dalla rettifica effettuata sugli atti dello Stato Civile".*

---

fessore Giuseppe Biscottini Ordinario negli anni '60 di Diritto Pubblico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano specialista di Diritto Amministrativo Internazionale, quindi particolarmente competente ad indagare i problemi connessi all'efficacia attribuita in Italia ad atti amministrativi stranieri, cioè ad atti amministrativi originariamente emessi in un ordinamento statale straniero e successivamente introdotti nell'ordinamento statale italiano per assumervi una qualche giuridica rilevanza. In Rivista «*Il diritto internazionale*». I.S.P.I., Milano, 1961, fasc. 3.

Si tralascia la contestazione ed il commento di queste ulteriori conclusioni, non rappresentando queste oggetto del presente studio.

<sup>6</sup> La XIV disposizione della nostra Costituzione non rappresenta un *Novum Juris*, poiché trova riscontro, come principio, in altre Costituzioni repubblicane moderne, ad esempio quella di Weimar: "I titoli nobiliari valgono solamente come parte del nome e non dovranno esserne conferiti di nuovi" (la nostra Costituzione ha cognomizzato solo i predicati, quella di Weimar anche i titoli); quella cecoslovacca: "I Titoli non devono essere accordati che per designare l'impiego o la professione"; quella irlandese del 1937 che inibisce la concessione di nuovi titoli nobiliari, ma ammette all'uso quelli anteriori al 1921; quella francese, in ultimo, che non tratta l'argomento ma nella quale la legge ammette l'accertamento e il riconoscimento ad personam, non estendendosi quindi ai discendenti del richiedente.

<sup>7</sup> "Alla luce di quanto sopra, l'interpretazione corretta del primo comma della norma (della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sopra pubblicata) è che non è vietato far uso di un titolo nobiliare, ma che l'uso stesso è indifferente di fronte allo Stato repubblicano il quale, non riconoscendo i titoli, non accorda la sua protezione all'uso di essi. Può concludersi che la fattispecie rientra dunque in quei diritti che i costituzionalisti comprendono tra le libertà di fatto: quelle cioè che la legge non vieta e non tutela". Dottor Filippo Maria Berardi, Temi romana.

<sup>8</sup> "Alludiamo ai vari discendenti delle Dinastie bizantine, longobarde, normanne, aragonesi ecc. Se anche queste discendenze fossero documentate, gli interessati non possono rivendicare "Prerogative Sovrane", ormai definitivamente annullate da secoli di storia, da trattati, da rinunce ed in genere da tutto il diritto pubblico degli Stati Europei". Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Rivista Araldica, 1962, pag. 160.

e) “Le prerogative sovrane, di natura personale, non abbisognano di ratifiche o riconoscimenti di sorta, per queste non è applicabile la disposizione XIV delle Norme Transitorie della Costituzione della Repubblica Italiana, che non riconosce i titoli nobiliari. E ciò in quanto tale norma vale solo per i titoli sorgenti da concessione, conferiti ai sudditi o cittadini di una nazione, ma non alle qualità sovrane, che nascono come diritto di sangue”.

**Naturalmente le due singolari sentenze, anche perché pronunciate in periodo repubblicano, destarono l’attenzione di più eminenti commentatori e giuristi (come del Professor E. Furnò, che vide le sue fatiche pubblicate sulla Rivista Penale del 1961 con l’*imprimatur* del Professor E. Eula, primo Presidente della Corte di Cassazione e del Professor F. Ungaro, storico e giurista insigne; nonché le riflessioni del Professor G. A. Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno, con monografia dal titolo “Questioni al vaglio della Magistratura”), dai quali, *passim*, riporto:**

“Il Sovrano, qualunque sia il titolo araldico, accentra sempre più in sé i poteri e tutte le prerogative: il comando politico “*jus imperii*”, quello civile e militare “*jus gladii*”, il diritto al rispetto ed agli onori del Rango “*jus maiestatis*”, ed infine il diritto di premiare con titoli nobiliari, decorazioni e privilegi “*jus honorum*”. Il Sovrano diventa pertanto “*fons honorum*” con potestà esclusiva, come conferma la così detta “delegazione” cioè la facoltà concessa a determinati fiduciari – es.: Conti Palatini Maggiori – di conferire distinzioni nobiliari ed equestri in nome del Sovrano. Come lo “*jus maiestatis*”, anche lo “*jus honorum*” s’impone quale prerogativa strettamente personale e non si confonde con l’ordinamento dello Stato, salvo alcune eccezioni, come nelle Repubbliche di Genova, Venezia ed Amalfi.

Ecco perché filosofi e giuristi hanno potuto affermare, che tale prerogativa segue la persona del Sovrano “*quasi infixata ossibus*” e che – al di fuori della “*debellatio*” cioè della totale e spontanea rinuncia – il Sovrano detronizzato, ancorché privo dello “*jus imperii*” e dello “*jus gladii*”, conserva lo “*Jus honorum*” così come lo “*jus maiestatis*” ossia il diritto di conferire titoli nobiliari ed onorificenze, appartenenti al suo patrimonio araldico, così come il diritto agli onori del suo rango e pretese”.<sup>9</sup>

a) “La “Sovranità” è potere di autogovernarsi in piena indipendenza. E’ il supremo dei poteri e ne è la somma. Ricorda Renato De Francesco: “Sovranità” è parola che deriva dall’espressione latina “*suprema potestas*” corrottasi o trasformatasi nel Medioevo nell’altra “*supremitas*”, da cui son derivate le voci “*souverain*” in francese, “*soberano*” in spagnolo, e “*sovrano*” in italiano.

b) La “Sovranità” è elemento essenziale dello stato e costituisce un “diritto unico, indivisibile ed inalienabile”.<sup>10</sup>

c) “Il rigore di questa teoria, che ribadiva gli antichi insegnamenti sui diritti sovrani del Principe, confermandone la natura personale, la perpetuità e la ereditarietà, si venne via via attenuando in quella del “diritto di pretesa” (o pretensione), per cui il Principe, se spodestato, conserva la valida pretesa ad ottenere l’effettivo esercizio del potere sul territorio, del quale fu privato. Questo più pacato indirizzo trova ancor oggi consensi.

d) “Richiamandosi a scrittori recenti, quali Nasalli Rocca di Corneliano, G.B. Ugo, Bascapè, Gorino Causa, e Zeininger, scrive Renato de Francesco: “La teoria del legittimismo, sfrondata delle estreme conseguenze alle quali l’hanno condotta alcuni suoi sostenitori, ed intesa invece come un diritto di pretesa, che nel Sovrano ex regnante resta, anzi inerisce in lui “*jure sanguinis*” e per diritto “nativo” in perpetuo, è perfettamente accettabile e soddisfa le esigenze dei giuristi e le coscienze dei popoli, anche in questo secolo dinamico ed eminentemente rappresentativo in campo politico”.<sup>11</sup>

e) “In campo internazionale la “Sovranità” non risulta attribuita esclusivamente allo Stato, comunque concepito. Lo dimostrano significativi esempi, di cui il più illustre e convincente è quello offerto dal Romano Pontefice, Capo della Chiesa Cattolica.

Ridurre la figura del Romano Pontefice a quella di Capo dello Stato Città del Vaticano, significherebbe non solo sminuirne, ma addirittura negarne l’esistenza. E sarebbe sostenere cosa inesatta proprio sul piano internazionale. Il Romano Pontefice, quale Capo della Chiesa Cattolica, ha la massima potestà sovrana insita proprio nella Sua persona; tanto è vero che, nella vacanza della Sede Apostolica, nessun soggetto subentra né potrebbe subentrare nel sommo potere che trapassa direttamente al successore del Pontefice per una continuità morale. In Questo caso – è evidente – che la “Sovranità” inerisce alla persona fisica e la segue comunque, non

<sup>9</sup> Professor Pensavalle: “Questioni al vaglio della Magistratura”, “Secolo d’Italia” 28.2.1959. L’Autore richiama l’Hobbes (Leviathan), nonché Giovanbattista Ugo (“Digesto Italiano”, Torino, 1923) e Gorino Causa dell’Università di Torino e Bascapè dell’Università del Sacro Cuore di Milano, tra i più recenti Autori. Vedi note successive da 23 a 27.

<sup>10</sup> Renato de Francesco: “La legittimità e validità in Italia degli Ordini Cavallereschi “Non nazionali” secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione”, Arti Grafiche Leone, Nardò, 1959, pagg. 8 e seguenti.

<sup>11</sup> Renato De Francesco, “Michele II Angelo Comneno ecc.”, Ed. Ferrari, Roma, 1959, pag. 36.

essendo vincolata al territorio, che invece per lo Stato costituisce elemento essenziale. Ovunque sia, il Romano Pontefice è Sovrano nella pienezza di tutti i suoi poteri e tale è riconosciuto non solo da i molti milioni di fedeli, sparsi nel mondo, ma anche da molte e potenti potenze estere, come dimostra il periodo storico dal 1870 al 1929, durante il quale, pur avendo Egli perduto il territorio dello Stato, conservò intatto il Suo alto prestigio nelle relazioni internazionali. La stessa Italia, dopo l'annessione di Roma, ne riconobbe la particolare posizione con la Legge 13 maggio 1871, n. 214, detta "delle Guarentigie".<sup>12</sup>

f) "Il Pontefice prima del 1870 riuniva in sé la duplice qualità di Capo dello Stato Pontificio e di Capo della Chiesa Cattolica, venendo ad essere così l'organo di due specie di rapporti con gli Stati: rapporti di natura religiosa come Capo della Chiesa, e rapporti di natura giuridica e politica come Capo dello Stato Pontificio. Quindi nella Sua duplice qualità egli era fonte della Nobiltà da lui creata".<sup>13</sup>

g) "Nel 1870 il Pontefice fu privato del potere temporale e solo nel 1871 gli furono resi dal Governo italiano nel territorio del Regno gli onori sovrani, mantenute le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici, concesse tutte le prerogative onorifiche della Sovranità e tutte le immunità necessarie per l'adempimento del Suo Altissimo Ministero. Senonché tra queste prerogative onorifiche, di una delle più rilevanti, perché integra uno dei più importanti attributi della Sovranità, quella di concedere titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche, non venne fatta menzione nella legge, per cui sorse il problema se il Pontefice avesse, anche dopo la caduta del potere temporale, la facoltà di conferire titoli nobiliari".<sup>14</sup>

h) "In proposito è bene ricordare che, anche prima del 1870, non sempre il Pontefice conferiva le onorificenze ed i titoli nobiliari nella sua qualità di Capo territoriale dei Suoi Stati, dato che anche quando faceva concessioni a stranieri, Egli agiva nella Sua qualità di Capo spirituale della Chiesa, e per ricompensare benemerenze verso la Chiesa".<sup>15</sup>

i) "La posizione del Sovrano spodestato si porta necessariamente sul piano internazionale, perché soltanto qui trova la sua concreta giustificazione, storica e politica, i cui motivi non sempre coincidono con quelli della sua giustificazione astratta, filosofica. Ed il problema giuridico si risolve in via positiva più che filosofica, considerando più la realtà, storica e politica, che non le spinte ideali, pur avendo queste ultime indiscutibile valore. Ma la realtà storica, cioè l'attualità del fenomeno, è la forza prevalente nelle relazioni internazionali, poiché ne influenza l'aspetto giuridico con la sua massa di vitali interessi".<sup>16</sup>

l) "La posizione del Sovrano spodestato trova tuttora sul piano internazionale elementi affermativi di non trascurabile importanza, perché concreti ed univoci. Il primo elemento è dato dal trattamento riservato al Sovrano ex regnante da parte dei Sovrani regnanti che ne accettano e rispettano le prerogative, portate dal diritto di nascita e di sangue. Il secondo elemento significativo proviene dall'atteggiamento degli Stati nei confronti delle Dinastie, da essi detronizzate.

Di regola viene disposto l'allontanamento e vietato il ritorno del Sovrano ex regnante e dei suoi discenden-

---

<sup>12</sup> Furnò E., "Il Sovrano detronizzato quale <fons honorum>", Chiavari, 1960.

<sup>13</sup> Arnone, *Diritto Nobiliare Italiano*, Hoepli, Milano, 1935.

<sup>14</sup> Gorino, *Diritto di Famiglia*, pagg. 26 e seg..

<sup>15</sup> "Esempio storico tipico è quello della concessione da parte di Pio IV del titolo di Granduca di Toscana a Cosimo I il Grande, Signore di Firenze. Per tale ragione i Pontefici dopo il 1870, pur venuta meno la potestà temporale, continuarono a concedere titoli nobiliari e onorificenze, in virtù delle Loro Sovranità di natura spirituale e di carattere internazionale, e nessuna disposizione venne mai emanata dallo Stato italiano, perché di essi non si facesse uso nel Regno. Negli altri Stati cattolici dopo il 1870 si continuò nei riguardi dei titoli nobiliari e delle onorificenze pontificie a fare lo stesso trattamento di prima.

Sta di fatto però che non risulta che fra il 1870 e il 1924 il Governo italiano sia intervenuto per autorizzare l'uso di titoli nobiliari pontifici, mentre per le onorificenze pontificie consentì l'autorizzazione con la procedura delle onorificenze estere, mediante istanza diretta al Ministro degli Esteri. Si venne così a creare una disparità di trattamento tra titoli nobiliari ed onorificenze e a ritenere che il Pontefice non avesse avuto più la potestà di concedere titoli nobiliari, perché non più Sovrano territoriale e nell'esercizio attuale del Suo potere, e non venne tenuto conto della potestà di farlo come Sovrano spirituale di carattere internazionale. Per le onorificenze si ritenne che la potestà della concessione sarebbe rimasta invece nel Pontefice anche senza l'esercizio della Sovranità territoriale attuale, poiché la conserva anche il Sovrano spodestato per i suoi ordini gentilizii, e non per quelli di Corona, dei quali perde il Gran Magistero, perché facenti parte del patrimonio araldico dello Stato.

Solo nel novembre 1924 il Consiglio dei Ministri con speciale deliberazione, resa nota per mezzo di circolare diretta ai Prefetti, stabilì che i cittadini italiani insigniti di titoli nobiliari pontifici posteriormente al XX settembre 1870 potessero chiedere di far uso dei titoli loro concessi mediante Decreto Reale di riconoscimento". Arnone, *Diritto Nobiliare Italiano*, Hoepli, Milano, 1935.

All'esempio citato dall'Arnone aggiungerei il titolo di Duca di Ferrara concesso da Paolo II nel 1471 a Borso, bastardo di Niccolò III Marchese d'Este e Stella de'Tolomei, già Duca di Modena e Reggio e Conte di Rovigo per concessione imperiale. Cfr. Conte Clemente Riva Sanseverino, "Reggio Nobile", Mucchi editore, 2003, pag. 29.

<sup>16</sup> Professor Pensavalle: "Questioni al vaglio della Magistratura", su pagine giuridiche e di attualità, pubblicato sul "Secolo d'Italia" del 28.2.1959.

ti. E la possibile revoca di tale deliberazione richiede di massima la rinuncia al diritto di pretesione da parte del Sovrano spodestato. Tranne, si comprende, il caso di restaurazione.

Con l'ordine di allontanamento e con il divieto di ritorno, imposti alla Famiglia ex regnante, lo Stato interessato, è vero, afferma la sua Sovranità e nel contempo nega quella della Dinastia detronizzata, ma è anche vero che ne riconosce la pretesa. Se così non fosse, i provvedimenti presi dallo Stato non avrebbero senso. Né avrebbe senso subordinare alla rinuncia dei diritti di pretesione il ritorno in patria del Pretendente e della Famiglia. Sarebbe infatti assurdo chiedere la rinuncia ad un diritto inesistente<sup>17</sup>.

“L'allontanamento ed il divieto di ritorno, imposti alla famiglia ex regnante; la pacifica restaurazione della Monarchia, voluta dallo Stato interessato; la concessione del ritorno in Patria, subordinata ai diritti di pretesione, fanno sempre capo ad un atto giuridico, che, nel primo caso, è atto unilaterale di imperio, ma che, negli altri due, si risolve in un accordo di volontà fra due distinti, pari soggetti.

La parità dei soggetti è posta in luce sia dall'indipendenza di ciascuno dei due rispetto all'altro sia dall'oggetto dell'accordo, che risolve il contrasto fra due pretese alla medesima Sovranità. Contrasto, che, nel caso di restaurazione, si risolve a favore del pretendente, mentre, nel caso della rinuncia ai diritti di pretesione (compiuta *debellatio*), si chiude a favore dello Stato”.

“Il patrimonio araldico dinastico, come già è stato posto in rilievo, sfugge all'ordinamento statale, ancor quando il Sovrano è regnante, cioè Capo di Stato. A maggior ragione vi sfugge, quando il Sovrano non regna più e lo conserva, ovunque si trasferisca, esclusivamente per sé e suoi discendenti. Data la sua natura, non è pensabile che cada nella sfera di un qualunque ordinamento statale o si trasferisca da un ordinamento all'altro, trasformandosi di volta in volta, a seconda del contenuto e dei limiti, portati da ciascuna cittadinanza; e che magari perisca per poi risorgere a seconda delle diverse legislazioni”<sup>18</sup>.

## Commento

A) La magistratura, nell'ibrida commistione tra ordinamenti repubblicani e norme del regime araldico, necessariamente ha dovuto adattare i diritti e le successioni nobiliari adeguandoli alla normativa vigente. Ne risultano delle anomalie, anche se concettualmente e giuridicamente ineccepibili in relazione all'attuale ordinamento, che non troverebbero alcun riscontro, qualora inquadrate nell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano.

Infatti, dalle Pronunce si desume: 1) diritto, esteso a tutti i discendenti maschi e femmine, alla trasmissibilità di qualunque prerogativa, titolo, qualifica o predicato risultante legittimo ed in capo all'intestatario - nei casi di specie nelle vesti prima di convenuto, indi d'imputato - (questo senza tener in alcun conto le condizioni di trasmissibilità indicate nell'originaria concessione, breve o decreto, o delle modalità indicate nei provvedimenti di conferma. Vengono ignorate le norme, in contrasto all'art. 40 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano,<sup>19</sup> sulla successione, sia diretta sia di collaterali, nei titoli prevista unicamente per l'agnazione maschile). 2) Viene considerato valido quanto risultante allo stato civile, non più con valore di titolo o predicato, ma come parte del cognome (quando per legittimo veniva inteso quanto derivante da Regie Prerogative o previsto nell'ordinamento nobiliare e sanzionato dalla Regia Consulta o, quantomeno, frutto di Decreto del Capo del Governo). 3) Dichiarata preferenza, nella successione nei titoli, del grado sulla linea (in contrasto<sup>20</sup> a quanto invece era previsto nella successione, sia diretta sia di collaterali, in cui era preferita la linea sul grado). 4) Possibilità di prova fornita per via giudiziaria della legittima detenzione di un titolo (ipotesi esclusa, o quanto meno soggetta a complesse limitazioni, dall'Ordinamento). 5) Diritto al Sovrano spodestato di concedere titoli, trasmissibile ai successori, (quando invece la prerogativa di *fons honorum* in ordine alla concessione di titoli persiste solo nel Sovrano spodestato in quanto già regnante con esercizio giurisdizionale illimitato sostenuto come Capo territoriale dei suoi Stati, e non certo nei successori evidentemente privi di questi presupposti e qualità).<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Osservazioni del Collegio, Tribunale di Bari, seconda sezione Tribunale civile, causa civile iscritta sul R.G. n. 2452 del 1958.

<sup>18</sup> E. Furnò, “Il Sovrano detronizzato quale <*fons honorum*>”, Chiavari, 1960.

<sup>19</sup> Approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1943, Atti del Governo, registro 459, foglio 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data 24 luglio 1943 quale supplemento al n. 170 della Gazzetta stessa.

<sup>20</sup> Art.54, indi art. 40 e 45 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano del 1943.

<sup>21</sup> La concessione di un titolo appoggiato su territorio **presuppone la sovranità su di questo**.

B) La posizione particolare del Sovrano ex regnante, senza dubbio, è data dal fatto che, mentre le Dinastie ex regnanti non rinunciano di regola, né intendono rinunciare, alle loro prerogative, gli Stati, ove le dinastie hanno esercitato le loro sovrane prerogative, non possono vanificare la pretesa (se non ottenendo un volontario abbandono del diritto,<sup>22</sup> ovvero rendendo perfetta la *debellatio*), la cui influenza resta, o può restare, dentro e fuori dei nuovi ordinamenti.<sup>23</sup>

C) Tutto ciò denota che il Sovrano spodestato conserva un ben preciso diritto, basato sull'ereditarietà, che in concreto si identifica, quanto meno, nella pretesione al Trono perduto, e che è ammesso non solo dai Sovrani regnanti, ma anche dallo Stato d'origine.

Al Sovrano spodestato viene riconosciuta, oltre la pretesione al Trono perduto, la titolarità del patrimonio araldico di famiglia, che lo autorizza a conferire i relativi titoli nobiliari, onorificenze e distinzioni cavalleresche.

D) Resta da aggiungere che tali diritti richiamano inevitabilmente il concetto di "Sovranità", sia pure allo stato potenziale, secondo il principio formulato dall'attenuata teoria del legittimismo.<sup>24</sup> Invero, essi costituiscono un autentico "privilegio", il quale non potrebbe avere altra teorica causa di giustificazione, al di fuori della "Sovranità" intesa come "qualità personale del Principe".<sup>25</sup>

Pertanto è possibile concludere che la Magistratura Italiana riconosce il *jus honorum* al Sovrano spodestato, senza che sia intervenuta la *debellatio*. Le sentenze civili di cui sopra risultano ispirate all'accettazione dei principi tradizionali dianzi richiamati. Si muove dalla Nobiltà nativa – *jure sanguinis*; si pongono in evidenza le note prerogative – *jus maiestatis* e *jus honorum* – e si giunge all'affermazione che il titolare è soggetto di diritto internazionale, con tutte le logiche conseguenze. Il Sovrano spodestato cioè, può legittimamente conferire titoli nobiliari, con predicato o senza, e le onorificenze, che rientrano nel suo patrimonio araldico.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> "Se nello spodestamento è intervenuta, per volontario abbandono alle pretese, una *debellatio* giuridica, si evidenzia, internazionalmente, nelle prove, che lo spodestato non era Re, ma usurpatore", Professor Pietro Natale Goria, Università di Torino, "I predicati nobiliari nella Costituzione repubblicana e nella giurisprudenza italiana", Tip. Ed. Italia, Roma, 1953.

<sup>23</sup> Circa le prerogative sovrane e i diritti nobiliari connessi, indispensabile lettura è fornita da: 1) Romano, "Corso di diritto costituzionale", Padova, 1926, pag. 154. "Corso di diritto costituzionale", Padova, 1933, pag. 174. 2) Arangio Ruiz, "Istituzioni di diritto costituzionale", Torino, 1913, pag. 558. 3) Orlando, in analogia con Racioppi e Brunelli, "Principi di diritto costituzionale", Firenze, 1905, pag. 196-260. 4) Miceli, "Principi di diritto costituzionale", Milano, 1913, II ed., pag. 545. 5) Orrei, "Il diritto costituzionale e lo stato giuridico", Roma, 1927, pag. 362. 6) Presutti, "Istituzioni di diritto costituzionale", Napoli, 1920, pag. 245-247. 7) Sabini, "La prerogativa regia ed i diritti nobiliari", in "Saggi di Diritto pubblico", Bari, 1915, pag. 85 e segg. 8) Crosa, "La Monarchia", pag. 176-178.

<sup>24</sup> Renato de Francesco, "La legittimità e la validità in Italia degli Ordini Cavallereschi <non nazionali>", pag. 10 e segg., ed. Ferrari, Roma, 1960. "Michele II Angelo Comneno ecc.", Ed. Ferrari, Roma, 1959, pag. 36

<sup>25</sup> Dal Congresso di Vienna la teoria assolutistica – cioè quella della "Sovranità del Principe" – uscì trasformata in quella del "Legittimismo". Su proposta di Talleyrand, il Congresso affermò il principio della "Legittimità", assicurando che avrebbe reintegrato le Famiglie ex regnanti nei possessi territoriali, cui avevano diritto per ragioni dinastiche. In pratica vi furono non poche eccezioni, dovute agli interessi delle grandi potenze, - Austria, Francia, Inghilterra, Prussia e Russia - che dominarono il Congresso. Comunque vi fu l'avvenimento, che passò alla storia con il nome di "Restaurazione".

Il "Principio della Legittimità", pur non rinnegando l'origine divina della Sovranità del Principe, ne indicò la causa umana di giustificazione in un fatto storico: l'esercizio effettivo. La "Sovranità del Principe" ebbe così, unitamente alla causa di giustificazione divina - "Omnis potestas a Deo" -, anche quella umana o storica, indicata nella presa di possesso e nell'effettivo esercizio dei Poteri Sovrani; ed in proposito si ritennero sufficienti anche una minima durata nel tempo ed un minimo territorio. In estrema sintesi: la "Sovranità del Principe" da intendersi come "qualità personale dalla quale discende la titolarità delle Sovrane Prerogative e, jure sanguinis, il patrimonio araldico della Famiglia", risulta legittima per giustificazione divina e per effettivo esercizio dei Poteri Sovrani, seppur esercitati su limitato territorio e per minimo tempo.

<sup>26</sup> La Repubblica di fatto, nei confronti dei conferimenti elargiti dal deposedo Sovrano Umberto II dall'esilio, rimaneva indifferente, anche per manifesta impotenza, seppur solo sanzionatoria: "Per quanto riguarda gli Ordini Cavallereschi della Monarchia sabauda, (rientrando la controversia dei rapporti nella sfera politica e non in quella del diritto comune, n.d.r.) ciò importa che il conferimento di onorificenze da parte del Re è un atto indifferente per la legge italiana, e quindi non sono neanche applicabili le sanzioni dell'articolo 8 (legge 3 marzo 1951, n.d.r.). Aggiungiamo che l'applicazione di tali sanzioni è d'altra parte esclusa dalla norma dell'articolo 9 del Codice Penale, che richiede, per la punibilità dei reati commessi dai cittadini all'estero, la presenza del reo nel territorio dello Stato, presenza che è vietata, nel nostro caso, dalla XIII disposizione transitoria della Costituzione". Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Rivista Araldica, 1962, pag. 162. Aggiungerei poi che apparirebbe quantomeno arduo ipotizzare la punibilità secondo la legge italiana di un cittadino non italiano (per essergli stata preclusa, oltre agli altri diritti, la cittadinanza), per reati, e ammesso che tali siano, commessi all'estero. Analoga posizione rivestirebbe l'insignito se delle distinzioni nobiliari ne facesse uso esclusivamente all'estero. D'altro parere il Pezzana secondo il quale: "Naturalmente se un Ordine fasullo esplica esclusivamente la sua attività all'estero, la legge italiana non ha ragione di occuparsene, ma se l'attività di un tale ordine viene ad interessare in qualche modo

Tali concetti non rappresentano assolutamente un “*novum juris*”<sup>27</sup>, ma solo una trasposizione di consolidati principi, in chiave repubblicana, in quanto, a parte le relativamente recenti espressioni dottrinarie in materia del Giovan Battista Ugo,<sup>28</sup> del Nobile Gorino Causa, Ordinario di Diritto ecclesiastico all’Università di Torino e Sassari,<sup>29</sup> del Bascapè, Ordinario all’Università del Sacro Cuore di Milano,<sup>30</sup> del Duca Don Giovanni Maresca della Salandra<sup>31</sup> e del Professore Aldo Pezzana Marchese Capranica del Grillo,<sup>32</sup> gli stessi principi erano già stati magistralmente esposti dal Hobbes, Conte di Devonshire,<sup>33</sup> nel suo celeberrimo “*Leviathan, or the matter, form and power of a commonwealth, ecclesiastic and civil*”, edito nel 1651.<sup>34</sup>

E) Il Sovrano spodestato resta Capo della sua Dinastia.<sup>35</sup>

**Concludendo, alla luce della corrente giurisprudenza<sup>36</sup> italiana e degli orientamenti nelle due pronunce che hanno dato luogo alle riflessioni di cui sopra, ritengo si possa ragionevolmente affermare che:**

L’Ordinamento dello Stato Nobiliare del Regno d’Italia, risulta nel rapporto con l’ordinamento giuridico attuale – al quale necessariamente risulta adeguato per effetto delle sentenze citate - stravolto.

---

*l’ordinamento giuridico italiano (per esempio con la concessione di onorificenze a cittadini italiani) riteniamo che siano applicabili le sanzioni previste per l’abusivo conferimento di distinzioni cavalleresche”.*

<sup>27</sup> Vedi nota 7.

<sup>28</sup> “Il Sovrano conserva il diritto di essere onorato, rispettato e protetto secondo le leggi internazionali, e quello di conferire titoli nobiliari”, Digesto Italiano, 1923.

<sup>29</sup> “Le onorificenze possono essere conferite anche da chi non gode più in atto della sovranità territoriale. Il Sovrano spodestato ... conserva la collazione dei suoi ordini gentilizi, mentre perde il Gran Magistero di quelli di Corona, facenti parte del patrimonio araldico dello Stato”

<sup>30</sup> “La Famiglia principesca, già sovrana, ha sempre il carattere di una Dinastia...”

<sup>31</sup> “La Regia Prerogativa, intesa soprattutto come facoltà di concedere, rinnovare e convalidare titoli di Nobiltà, spettava al Sovrano, non come Capo dello Stato, ma come Capo della Famiglia Reale; Egli l’esplicava anche nell’interesse dello Stato, da ciò l’intervento, più che altro formale, degli organi statali nell’emanazione di decreti. Conseguenza logica di tale premessa è che la Regia Prerogativa sussisteva ancora nella persona di Umberto II, con il solo ovvio limite che lo stato non ne riconosceva più le manifestazioni”. In: “La prerogativa Regia in Italia in materia nobiliare ed araldica” Riv. Arald. 1962, 270.

<sup>32</sup> Indirettamente il Pezzana, trattando delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana circa il conferimento e l’uso di distinzioni cavalleresche, fa riferimento al persistere della Sovrana Prerogativa nella persona del Re Umberto: “Per l’Ordine della SS. Annunziata la situazione è particolare. Infatti la legge 3.3.1951 ha disposto la soppressione sia dell’Ordine che delle decorazioni, quindi non è applicabile l’articolo 498 C.P., dato che, non trattandosi d’Ordine riconosciuto dallo Stato, non è possibile parlare di usurpazione. D’altra parte non sono neppure applicabili le disposizioni dettate dalla legge 3.3.1951 per l’uso di onorificenze di Stati esteri o di Ordini non nazionali senza la prescritta autorizzazione, in quanto come si è detto sopra la SS. Annunziata non può considerarsi un “Ordine non nazionale” (in quanto patrimonio familiare della Dinastia che ha realizzato l’Unità della Nazione, n.d.r.) nè quelle relative alle onorificenze concesse da enti, associazioni e privati perché, come si è detto, esse contemplano un’ipotesi del tutto diversa da quella di un persistere dell’*ex-Re* nell’esercizio delle Prerogative Sovrane”. Riv.Aral. 1962.

<sup>33</sup> Ricordiamo che l’Hobbes (1588+1679), precettore del Barone di Cavendish, “Ridotti i comandi etici a comandi del diritto positivo, dava la propria preferenza alla Monarchia assoluta”.

<sup>34</sup> “ Il Sovrano allorquando perde il territorio sul quale egli esercitava lo *Jus imperii*” e lo “*Jus gladii*” non perde i diritti sovrani, ma conserva lo “*jus maiestatis*” e “*jus honorum*” poiché il Sovrano conserva il diritto di essere onorato, rispettato e protetto ....”.

<sup>35</sup> Una volta (sino alla fine del XVIII secolo) il termine era sostituito da quello di “Colonnello della Casa”.

<sup>36</sup> Confronta anche: Pretura di Sant’Agata di Puglia, sentenza penale n. 36/55 R.G. 82/55. Pretura di Cremona, sentenza penale del 24 marzo 1960, pretore Ciambi, cancelliere de Santis. Pretura di Catania, sentenza penale n. 1048, 1563-59 R.G.. Pretura di Catania, sentenza penale 13 maggio 1960, pretore Finocchiaro, cancelliere Tropea. Pretura di Milano, sentenza penale n. 19477/59 R.G. Pretura di Roma, sentenza penale 23.828/48 R.G. 5143 bis. Pretura di Roma, sentenza penale n. 1210/60. Pretura di Roma, sentenza penale 3564/60. Tribunale di Napoli, IV sez. civ., sentenza civile n. B/4549/49. Tribunale di Napoli, I sez. civ., sentenza civile n. B/2337/56.

Solo spostando l'attenzione sul piano del diritto internazionale è possibile qualificare quantomeno, correttamente e concretamente, la titolarità delle Sovrane Prerogative e del patrimonio araldico della Famiglia ex regnante spettanti, *jure sanguinis*, al re spodestato. Indiscutibile anche, perché internazionalmente riconosciuto, il diritto di pretensione al Trono perduto da parte del Re spodestato, purché non anche debellato.

Lo Stato, nei limiti della sua influenza (cioè del territorio nazionale), può vietare al Sovrano spodestato l'esercizio di quel suo diritto, così come può paralizzare qualsiasi altro diritto non disciplinato dalla propria legislazione. Ma questo atteggiamento negativo non influisce sull'esistenza del diritto contrastato, bensì soltanto sul suo esercizio.

Lo Stato infatti non può sopprimere un diritto, cui non ha dato vita e che, per giunta, trova accoglienza presso altre autorità pari grado.<sup>37</sup> Può soltanto vietarne l'ingresso nella propria sfera giuridica anche subordinando il divieto all'acquisto della cittadinanza da parte del titolare. Peraltro, la cittadinanza del titolare non ha la capacità di assorbire un diritto, destinato a restar fuori da ogni ordinamento statale, così che il divieto all'acquisto della semplice cittadinanza si rivela, nella sua intima essenza, come mezzo ulteriore di coercizione ai fini di una rinuncia del titolare alle sue prerogative. E questo, in qualche caso, unitamente all'avocazione allo Stato dei beni familiari esistenti sul territorio nazionale.

Di norma, onde annientarne concretamente ed internazionalmente il diritto, lo Stato subentrato subordina la revoca dell'atto d'allontanamento dal territorio dello Stato alla rinuncia della pretensione (perfezionamento della *debellatio*) da parte del Sovrano spodestato, o da parte della sua discendenza subentrata nel medesimo diritto.

E' opportuno ricordare che la rinuncia alla pretensione, perché valida, non deve essere necessariamente sancita da atto scritto ma, secondo consolidata giurisprudenza, acquista rilevanza giuridica anche se manifestata con un semplice atto di pubblico omaggio al capo dello Stato subentrato (in quanto declaratoria di sottomissione ed implicito riconoscimento d'altra Sovranità della quale, con tale atto, cessa la contestazione).<sup>38</sup>

Superfluo sottolineare che la rinuncia alla pretensione (da parte del Sovrano spodestato o da parte del Principe subentrato nel diritto), in quanto ricompresa nella sfera dei diritti disponibili, proietterà i suoi effetti anche sulla futura discendenza, quantomeno di quella linea di sangue: una volta spento il diritto, risulta impossibile trasmettere, da parte di chi lo deteneva, ciò di cui più non dispone.

Interessante, a seguito di rinuncia del Principe Ereditario, l'ipotesi di estensibilità della perdita alla pretensione agli altri rami successibili, linee di sangue venutesi a creare nel tempo per discendenza da stipite comune, della Famiglia già regnante.

L'apparente problematica risulta infondata allorché si applichi il concetto al Diritto Dinastico, secondo il quale il Principe Ereditario altri non è che il primo nell'ordine successorio.

Il Principe Ereditario dunque può rinunciare al proprio diritto (e, come visto, anche a quello inerente la discendenza), ma non può disporre del diritto di cui altri sono depositari. La rinuncia alla pretensione, in poche parole, estingue il rapporto tra le due parti, non può comprendere gli altri aventi causa, secondo l'ordine successorio.

Ne discende che per l'annientamento completo (anche dal punto di vista internazionale) del diritto di pretensione al Trono perduto da parte di una Dinastia, già regnante e non debellata, nell'ottica dell'automaticità nella successione, sia necessario ottenere da parte dello Stato subentrato, separata rinuncia da parte di ogni singolo successibile, o chiamato, nella titolarità diritto di pretensione.

Il Conte di Parigi, pretendente al Trono di Francia, ha dovuto abdicare ai diritti di pretensione per essere autorizzato a risiedere in Patria. Ciò gli è stato richiesto dalla Repubblica Francese, che nel 1886 aveva

---

<sup>37</sup> A conferma, l'illuminante esempio fornito dal Marchese Pezzana Capranica del Grillo: "Dopo la capitolazione di Gaeta, Francesco II, sino al 1870, visse a Roma tenendo una Corte, un governo, rappresentanze diplomatiche ecc., conferendo titoli nobiliari ed onorificenze cavalleresche, cercando in tutti i modi di rendere effettiva quella Sovranità che egli riteneva continuare a competergli de jure. Nessuno in Italia si sognò di aprire contro di lui e contro i suoi ministri e collaboratori, neppure dopo il ritorno di questi ultimi in Italia, un procedimento penale per i vari reati che si sarebbero potuti teoricamente ravvisare nei loro atti". Rivista Araldica, maggio-giugno, 1962.

Mi permetto di aggiungere che tali concessioni effettuate dall'ex Re Francesco II, non abdicatario nè formalmente debellato, trovarono unanime e formale riconoscimento da parte della Corte Pontificia e degli altri Stati.

<sup>38</sup> "In effetti il problema dei rapporti fra un regime repubblicano e la precedente Dinastia (salvo vi sia un'accettazione del mutamento istituzionale da parte della Casa ex regnante ed il riconoscimento ai membri di questa degli stessi diritti e doveri di tutti gli altri cittadini) è essenzialmente un problema politico e non può essere risolto alla stregua del diritto comune". Professor Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Rivista Araldica, 1962, pag. 162.

allontanato la Famiglia già regnante.<sup>39</sup>

Il ritorno in Austria del Principe Ottone d'Asburgo, pretendente al Trono avito, si è consentito solo in quanto il Principe ha pubblicamente rinunciato ai suoi diritti di pretensione. Ed anche l'Austria è costituita in Repubblica.

La Repubblica Italiana, nata dal discusso referendum istituzionale del 2 giugno 1946, ha privato i membri e discendenti di quel ramo di Casa Savoia, già regnante, dei diritti elettorali, attivi e passivi; ha precluso i pubblici uffici; all'ex Re,<sup>40</sup> alle consorti e discendenti maschi, sono stati vietati l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.

Anche in questo caso, ammesso che il Principe Ereditario non fosse definitivamente già decaduto dalla successione per le inequivocabili manifestazioni di volontà del Capo della Casa,<sup>41</sup> si è consentito il rientro in Italia solo a seguito di pubblica rinuncia<sup>42</sup> ai suoi diritti di pretensione.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Estintasi con Enrico III la Casa dei Valois, con Enrico IV era subentrata sul Trono di Francia la Dinastia dei Borboni, discendente dall'ultimo figlio di Luigi IX e già salita per successione femminile sul trono di Navarra. Nel 1883, con la morte di Enrico conte di Chambord, si estingueva la linea principale della Casa Borbone di Francia e la successione passava al ramo Orleans (Casa di Francia), di cui era rappresentante Enrico Conte di Parigi, nato nel 1908. Nel 1950 veniva abrogata la legge del 1886, che condannava all'esilio la Famiglia ex regnante. Il Conte di Parigi rientrava così in Francia. Il figlio primogenito Francesco è caduto in combattimento in Algeria, quale ufficiale dell'esercito (repubblicano) francese, l'11 ottobre del 1960. Circa l'impossibilità di una restaurazione monarchica in Francia, verosimile ai primi del '900, vedi dissertazioni sull'odio antimonarchico seminato in quella Nazione da Papa Leone XIII su "Se sia possibile la restaurazione della Monarchia in Francia", Conte Lelio Mira, Roma, 1909 e "Sulle relazioni della Casa di Borbone ed il Papato nel secolo XVIII", Conte Francesco di Silvestri Falconieri, Roma, 1906.

<sup>40</sup> Nella dizione originaria testualmente si riportava: "Agli ex Re..., anche se Vittorio Emanuele III, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana -1.1.1948- era già morto e comunque, in quanto abdicatario, non poteva essere tenuto lontano dalla Patria in quanto non più pretendente. Verosimilmente i Padri Costituenti intendevano affermare: "*discendenti, del discendente, dell'ex Re...*".

<sup>41</sup> Come osserva C. Caristia, in "Corso di istituzioni di diritto pubblico", Catania, 1935, pag. 188, "*La speciale posizione dei membri della Famiglia Reale è collegata alla possibilità che essi hanno di succedere al Trono e la mantengono <solo in quanto conservano quella possibilità>*". E nel caso del Principe Vittorio Emanuele tale possibilità a succedere nella pretesenza è andata inesorabilmente perduta per avere egli deliberatamente non rispettato la Prerogativa del Re, Capo della Real Casa. Contemporaneamente, in forza del negato assenso alle nozze (pertanto dinasticamente invalide con conseguente uscita dalla linea di successione e perdita automatica di ogni diritto), egli è decaduto: dal Titolo di Principe Reale Ereditario e da quello di Principe di Napoli, dalla prerogativa di Capo della Real Casa, dal trattamento da Altezza Reale ed dai privilegi inerenti il rango. Ineludibile ed inequivocabile in tal senso la lettera, che di fatto rappresenta l'ultima volontà normativa in materia dinastica di un Sovrano di Casa Savoia, di Sua Maestà il Re Umberto inviata, nell'ipotesi di un matrimonio con donna borghese, in data 25.1.1960 al figlio Vittorio Emanuele, da questi sottoscritta e pubblicata dal Professor Aldo Mola su "*Declino e crollo della monarchia in Italia.*", (Mondadori, 2006) da cui testualmente riporto: "*Il tuo matrimonio porterebbe come conseguenza la tua decadenza da qualsiasi diritto di successione come Capo della Casa di Savoia e di pretensione al Trono d'Italia, perdendo i tuoi titoli e il tuo rango e riducendoti alla situazione di privato cittadino. Perciò tutti i diritti passerebbero immediatamente al mio nipote Amedeo, Duca d'Aosta. Siffatta irrevocabile decisione... sarebbe da me comunicata ai singoli componenti della nostra Casa, a tutti i Sovrani e ai Capi delle Famiglie Reali,... relativamente anche alla tua decadenza dall'attuale titolo di Principe di Napoli*".

Automaticamente ne consegue che la Dinastia Sabauda, che già ha vissuta comparabile situazione nella circostanza della successione di Re Carlo Alberto a Re Carlo Felice, si trova oggi dunque con al vertice il Principe Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, pronipote di Re Vittorio Emanuele II, erede diretto di Umberto II.

<sup>42</sup> L'ex-Sovrano – unitamente ai suoi Familiari, anch'essi, sebbene iniquamente, comunque pesantemente amputati della capacità giuridica - soprattutto per le disposizioni costituzionali di cui direttamente Egli rappresentava l'oggetto, non poteva essere considerato un privato cittadino fino a che non vi fosse stata espressa rinuncia alla pretensione al Trono d'Italia e alla Sovrana Sua Prerogativa, internazionalmente tutelata, con pubblica *accettazione del mutamento istituzionale*. Non più contestata l'istituzione repubblicana nella legittimità d'origine e d'esistenza, la Repubblica considera oggi il già Principe Ereditario, al quale ha riconosciuto i diritti sull'acquisto della cittadinanza e sulla capacità giuridica attiva e passiva, alla stregua di ogni altro privato cittadino, cioè soggetto privo delle Prerogative Sovrane.

Secondo apprezzati Autori, sarebbero pertanto oggi applicabili, per la gestione degli Ordini cavallereschi della Monarchia Sabauda, considerati nazionali ma che seguirono il Sovrano in esilio come patrimonio dinastico, le disposizioni dettate dalla legge 3 marzo 1951 che disciplinano le concessioni di onorificenze da enti, associazioni e privati, non rivestendo più l'attuale Gran Maestro, privato cittadino e per di più oggi italiano, la soggettività di diritto internazionale con piena legittima facoltà di conferire onorificenze, quale manifestazione di quella particolare qualità. Per inciso sembrerebbe che non possano sussistere dubbi circa gli intenti della legge del 1951, specificamente diretta dalla Repubblica, evidentemente mai paga nei confronti della Real Casa, a colpire proprio le onorificenze sabauda.

Argomentano questi Autori, riprendendo da sentenza del Tribunale di Roma, IX sezione penale, del 24.2.1962: "*Dalla inequivoca interpretazione della legge 3-3-1951, n. 178, suffragata da quanto esposto negli atti preparatori e nella relazione parlamentare, non può nutrirsi alcun dubbio che il conferimento delle distinzioni cavalleresche costituisce prerogativa assoluta ed esclusiva dello Stato, salvo le tassative previste eccezioni. Possono quindi essere elargite onorificenze a cittadini italiani da Stati esteri e da ordini non nazionali, cioè ordini stranieri, che ricevono origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti, bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale. Comunque mai potrebbe in ogni caso essere au-*

## **Ulteriori deduzioni circa l'apparente problematica, superata anche alla luce del diritto comune, nei rapporti fra il regime repubblicano e la posizione dell'attuale Principe Ereditario pretendente al Trono d'Italia.**

Opportuno appare soffermarsi sulla singolare posizione assunta dall'attuale Principe Ereditario, primo nell'ordine dei chiamati nella pretesa al Trono d'Italia: non ricompreso tra i componenti della Famiglia Reale dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana -in quanto i Padri Costituenti, dimentichi dell'automatismo successorio, non prevedero, neanche come ipotesi in caso di perdita del diritto del naturale chiamato alla pretensione, l'estensibilità agli altri rami successibili discendenti da stipite comune- Sua Altezza Reale il Principe Reale Amedeo di Savoia, Principe Ereditario e Duca d'Aosta, non è stato mai paradossalmente oggetto<sup>44</sup> delle relative conseguenze giuridiche ai fini della discriminazione e dell'esilio.<sup>45</sup>

Se si considera la restrizione della norma ai soli componenti della Famiglia ex regnante, valutando che l'attuale Pretendente al Trono d'Italia non è discendente e neppure erede in senso civilistico "*degli ex Re...*" di cui alla norma costituzionale e riflettendo sull'inapplicabilità nella Repubblica delle leggi monarchiche ovverosia sull'inapplicabilità del diritto comune al nobiliare o al dinastico, si ha che non è ipotizzabile la futura promulgazione, anche per i pesanti dubbi di incostituzionalità, di ulteriori norme discriminanti - o di coercizione ai fini di una rinuncia alla titolarità delle sue prerogative- per un cittadino italiano al quale, seppur divenuto soggetto di rilevanza internazionale, da sempre è stata riconosciuta capacità giuridica attiva e passiva e comunque non contestati gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri cittadini.

22 febbraio 2007

---

*torizzato un privato cittadino italiano ad esercitare un diritto sovrano, demandato ad un organo statale, violando di conseguenza norme di diritto pubblico, quali sono indiscutibilmente le disposizioni penali di cui alla legge citata".*

Rimane comunque indubbio che per quegli Ordini le cui onorificenze conferite prima del 1946 sono tuttora riconosciute in Italia (e cioè tutti gli Ordini della Monarchia Sabauda, eccetto la SS. Annunziata, Ordine soppresso con legge del 3.3.1951) i beneficiari di eventuali nuove concessioni commetterebbero il reato di cui all'articolo 498 C.P., cioè d'usurpazione di titolo onorifico riconosciuto dallo Stato. Confronta in tal senso il dottissimo parere dell'avvocato Ermanno Rellini Rossi su "Uso di Onorificenze cavalleresche conferite dai così detti Ordini indipendenti", in Rivista di Diritto Industriale, X, 1961, pag. 253-271.

<sup>43</sup> La totale e pubblica rinuncia ai diritti di pretensione troverebbe compiutezza nelle parole introduttive allo Statuto emanato per la creazione dell'Ordine al Merito Civile di Savoia, con le quali, di fatto, si prende atto della mutata realtà: "*Avendo divisato, in seguito alla mutata situazione istituzionale in Italia...*", direttamente riconoscendo come legittima, e non più contestabile, la liceità dell'origine e dell'esistenza repubblicana.

Tra i molti Autori di merito, tale tesi legittimista trova convalida giuridica e dottrina nel pensiero, ovviamente condivisibile, d'altro eminentissimo e dottissimo nel campo specifico. Cfr. nota 38.

Da non trascurare che, secondo la visione dei non pochi monarchici legittimisti, a rappresentare ulteriore motivo di sostanziale e formale perfezionamento della *debellatio* nei confronti della linea di sangue del Principe Vittorio Emanuele, vi sarebbe la soppressione dell'Ordine della Corona d'Italia di cui il Principe ha cessato ogni conferimento in data 23 gennaio del 1988 istituendo, in sua vece, ed in seno al dinastico Ordine Civile di Savoia, l'Ordine al Merito Civile di Savoia.

La posizione trova fondamento nel presupposto, storicamente fondato, del non trattarsi l'Ordine Cavalleresco della Corona d'Italia di un Ordine dinastico e che pertanto il defunto Sovrano, il Quale rappresentò sempre concretamente la legittimità nella tradizione della Casa, nel rispetto del Diritto Dinastico ed Internazionale, l'abbia conservato in vita, n'abbia saldamente detenuto il Sommo Magistero ed abbia perpetuato i conferimenti delle onorificenze, come tangibile segno della pretesa, mai abbandonata, al Trono d'Italia.

<sup>44</sup> Pur nel tentativo messo in atto di adeguare la vigente Costituzione repubblicana alle leggi dinastiche di Casa Savoia così, ad esempio, da prevedere la XIII disposizione transitoria una sostanziale disparità tra maschi e femmine.

<sup>45</sup> Confronta la delibera del 2.11.1983 della Commissione elettorale mandamentale di San Giovanni Valdarno, citata nel Foro Italiano, c.162 ss, con nota critica di R. Romboli.